

REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

(approvato con delibera n. 144 del 7.11.1994)



LR 45/93

REGOLAMENTO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 1 - Nomina dei Revisori

1 - Il Collegio dei Revisori viene nominato dal Consiglio di Amministrazione e rimane in carica per tre anni decorrenti dalla data di nomina.

Il Collegio è composta da tre membri.

I Revisori dei Conti sono scelti:

- uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti il quale funge da Presidente;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

Il Collegio uscente esercita le funzioni fino all'insediamento del subentrante.

2 - Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere alla ricostituzione del Collegio entro il termine di scadenza. Decorsi 45 giorni dalla scadenza del Collegio senza che il Consiglio di Amministrazione abbia provveduto al rinnovo, il collegio decade.

3 - Nel periodo di proroga il collegio può emettere esclusivamente atti urgenti ed indifferibili, con l'indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4 - I revisori sono revocabili per inadempienza o ai sensi del 2° comma art. 5 del presente regolamento e possono essere rieletti una sola volta.

Art. 2 - Ineleggibilità e incompatibilità

1 - Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei Revisori dei Conti sono quelle previste dalle disposizioni dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 11 della Legge 17.7.1890 n. 6972 e successive modifiche.

2 - Non possono fare parte del Collegio i dipendenti del Comitato Regionale di Controllo, della Regione Veneto, dell'U.L.S.S., dei Comuni, delle Provincie e delle Comunità Montane del Veneto.

Art. 3 - Compiti del Collegio dei Revisori

1 - Il Collegio dei Revisori, in conformità alle leggi ed allo Statuto, svolge i seguenti compiti fondamentali:



a) collabora con il Consiglio di Amministrazione nell'esercizio delle sue funzioni di controllo e di indirizzo tecnico-amministrativo mediante:

- formulazione di proposte sullo svolgimento dei servizi, da inserire nella relazione allegata al conto consuntivo;
- rilievi immediati in sede di riscontro di gravi irregolarità;
- verifica della corretta attuazione contabile e finanziaria dei contratti;

b) esercita la vigilanza:

- sulla esecuzione degli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione e dai dirigenti sotto il profilo contabile e finanziario;
- sulla tenuta delle scritture contabili, finanziarie e patrimoniali, nonché sugli adempimenti fiscali e relative documentazioni;
- sulla regolare tenuta degli inventari mobiliari ed immobiliari;
- sulla regolarità applicativa delle norme riguardanti il trattamento economico e previdenziale dei dipendenti;

c) esprime pareri complessi in merito a:

- progetti di bilanci di previsione;
- piani finanziari ed economici di investimento;

d) accerta la consistenza di cassa dei valori e dei titoli di proprietà dell'Ente o ricevuti in deposito cauzionale;

e) redige la relazione di accompagnamento del conto consuntivo nella quale:

- attesta al corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione rilevabili dalle scritture contabili;
- esprime pareri sulle modalità di svolgimento dei servizi, nonché proposte tendenti a migliorare efficienza, produttività ed economicità della gestione.

2 - L'attività di vigilanza può essere esercitata singolarmente, con diritto di accesso agli atti ed uffici dell'Ente;

3 - I Revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e comunicazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 4 - Svolgimento dell'attività

1 - L'attività del Collegio dei Revisori è diretta al Consiglio di Amministrazione tramite il Presidente.

2 - Il conto consuntivo deve essere trasmesso al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della scadenza stabilita per la sua approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

3 - Il Collegio formula sui singoli atti i pareri di



